

ALBO GIUDICI POPOLARI

Tutti i cittadini italiani, residenti a Stresa, che godono dei diritti politici, di età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni con titolo di studio: per la Corte di Assise: scuola media di primo grado; per la Corte di Assise di Appello: scuola media di secondo grado.

L'iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari è permanente, le cancellazioni avvengono per raggiunti limiti di età, trasferimento in altro Comune, decesso o perdita della capacità elettorale.

La domanda, in carta libera, va presentata, utilizzando apposito modello, dall'1 aprile al 31 luglio degli anni dispari presso l'Ufficio elettorale comunale (vedi modello), indicando cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, titolo di studio specifico e non generico con la data del conseguimento, la denominazione dell'Istituto scolastico e l'ubicazione dello stesso, la professione.

Alla domanda deve essere allegata anche la copia di un documento di riconoscimento valido, nel caso scannerizzato, e può essere spedita per posta con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro postale dell'ufficio accettante), via fax al numero: 0323939255 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert.comunestresa.it

Sono esclusi dagli Albi dei Giudici Popolari

- a) i Magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, anche privata, in attività di servizio;
- c) i Ministri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Entro il 15 novembre degli anni dispari ogni cittadino può controllare gli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello approvati dall'apposita Commissione e affissi, per dieci giorni presso l'Albo Pretorio del Comune. Dell'affissione degli Albi viene data comunicazione mediante avviso pubblico.

Ogni cittadino maggiorenne, può presentare alla Corte di Appello reclamo in carta semplice (seguendo le stesse modalità di presentazione previste per la domanda), contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro 15 giorni dall'affissione degli Albi all'Albo Pretorio.

La presentazione del ricorso va effettuata presso la Cancelleria del Tribunale che provvederà all'inoltro alla Corte d'Appello.

Norme

Legge 10 aprile 1951, n. 287

Legge 5 maggio 1952, n. 405

Legge 27 dicembre 1956, n. 1441